



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÒMA TRENTIN- SÜDTIROL

Dr. Martha Stocker

Assessorin für Sozialfürsorge und Familienpaket,
für die Ordnung der ÖFWE und für die Regionalen
Zusatzrenten

Assessora alla previdenza sociale e al pacchetto famiglia,
all'ordinamento delle IPAB e alla previdenza
complementare

Bolzano, 26 settembre 2005
Prot. n. 283/05

Alle I.P.A.B. della Regione
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio per le Politiche sociali
via G. Gilli, 4
38100 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione Servizio Sociale
corso Libertà, 23
39100 BOLZANO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 - Enti locali
via Crispi, 8
39100 BOLZANO

All' U.P.I.P.A.
via Sighele, 7
38100 TRENTO

All'Associazione delle Case di riposo dell'Alto Adige
via Macello, 4
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei Comuni Trentini
via Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Al Consorzio dei Comuni
della Provincia di Bolzano
via Macello, 4
39100 BOLZANO



Oggetto: Circolare: legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”.

Come sarà ormai noto, visto l'ampio risalto dato dalla stampa locale, è stata approvata dal Consiglio regionale la legge regionale relativa al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La legge verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 40 del 4 ottobre 2005, suppl. n. 1, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ossia mercoledì 19 ottobre p.v.. La legge è in ogni caso già consultabile sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.taa.it/consiglio_reg/LAVORI/lavori_pag_it.htm (Disegni di legge - ddl n. 11).

L'approvazione della suddetta legge regionale non produce effetti immediati sulle singole IPAB in quanto la stessa rinvia per la propria attuazione a diversi regolamenti regionali che dovranno essere emanati, ai sensi dell'articolo 54 della legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Si ritiene quindi utile per il momento evidenziare solo in linea generale le novità più importanti della legge stessa, rinviando a successive circolari, da emanarsi successivamente all'approvazione dei singoli regolamenti, gli aspetti di dettaglio.

Andando ad analizzare il testo della nuova legge regionale si evidenziano i seguenti aspetti salienti.

La legge è innanzitutto suddivisa in sei titoli:

- Titolo I: Aspetti istituzionali;
- Titolo II: Ordinamento del personale;
- Titolo III: Ordinamento finanziario e contabile;
- Titolo IV: Contratti;
- Titolo V: Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- Titolo VI: Disposizioni finali e transitorie.

Il **Titolo I** contiene innanzitutto (art. 2) la definizione di azienda pubblica di servizi alla persona e l'enunciazione dei principi applicabili all'azienda medesima, quali:

- possesso di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- possibilità di operare con criteri imprenditoriali;
- passaggio da un sistema di contabilità finanziaria ad un sistema di contabilità economica (partita doppia);
- distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione, sebbene tale principio possa essere attenuato attraverso l'introduzione di particolari modelli organizzativi e di gestione, nei limiti fissati dal regolamento



- regionale, dagli statuti e dai regolamenti di organizzazione delle singole aziende, per le aziende di dimensioni più ridotte;
- possibilità di porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Il **Capo II del Titolo I** disciplina la nomina e le attribuzioni degli organi dell'azienda tenendo presente il principio della separazione del potere politico dalle funzioni di gestione, con i limiti e le condizioni come sopra delineate per le aziende di piccole dimensioni. Al Consiglio di amministrazione (art. 6) sono quindi affidate l'individuazione degli obiettivi strategici e l'assunzione delle decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Alcune decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano l'approvazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, delle tariffe dei servizi, nonché, ovviamente la nomina a Presidente del Consiglio, possono essere delegate al Presidente (art. 7) in aggiunta alle attribuzioni che gli competono normalmente quali la rappresentanza legale dell'ente, la presidenza delle sedute del consiglio, l'impulso e la promozione delle strategie aziendali, ecc..

La gestione e l'attività amministrativa dell'azienda sono affidate invece al direttore (art. 9), tenuto conto delle direttive generali impartite dal consiglio di amministrazione e dei particolari modelli organizzativi e gestionali previsti dall'azienda in relazione alle dimensioni dell'azienda stessa. Al Consiglio di amministrazione spetta quindi anche il compito di controllare, attraverso appositi strumenti di controllo interno (art. 11) e, eventualmente, sanzionare l'operato del direttore medesimo.

Il rapporto di lavoro del direttore (art. 31 del Titolo II) è regolato da un contratto di diritto privato, di durata determinata, rinnovabile, e può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del consiglio di amministrazione, per responsabilità dovuta a colpa particolarmente grave o reiterata emersa in sede di effettuazione dei controlli interni e nelle altre ipotesi stabilite dai contratti collettivi. Nei casi previsti dal regolamento regionale, al fine di limitare i costi nelle aziende più piccole, è possibile che venga incaricato della direzione anche un dipendente dell'azienda non appartenente alla qualifica dirigenziale.

Con riguardo alla figura del direttore da segnalare in particolar modo è quanto previsto dall'articolo 57 della legge. Lo stesso prevede infatti, in armonia con lo spirito della riforma che introduce la separazione dei poteri, che con la trasformazione dell'IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona l'incarico di direttore venga assunto a tempo determinato con scadenza alla fine del primo mandato del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa. Ciò significa che qualora il secondo Consiglio di amministrazione nominato (o il primo consiglio terminato il primo mandato nel caso di conferma) decidesse di non rinnovare l'incarico al direttore attuale, costui perderebbe l'incarico di dirigere l'azienda, mentre manterrebbe, qualora sia stato assunto a seguito di apposito concorso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro e la qualifica fino a quel momento ricoperta.

Gli strumenti di controllo interno di cui si è parlato sopra e che servono per valutare sotto vari profili l'efficacia e l'efficienza della gestione, nonché l'operato del



direttore e degli eventuali dirigenti, consistono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella valutazione e controllo strategico, nel controllo di gestione, le cui modalità di attuazione sono demandate al regolamento regionale (art. 40) e nella valutazione delle prestazioni del direttore e dei dirigenti attraverso l'istituzione facoltativa di nuclei di valutazione (art. 34). A tale ultimo proposito si fa presente che, al fine di alleviare i costi connessi alle nuove forme di controllo, si prevede la possibilità per le aziende di convenzionarsi tra loro o con le rispettive associazioni provinciali, allo scopo di istituire un unico nucleo di valutazione che andrà quindi ad operare su più istituzioni.

Il **Capo III del Titolo I** prevede le norme per l'istituzione, la fusione, l'estinzione e la trasformazione delle aziende in persone giuridiche di diritto privato. Da segnalare in particolar modo è l'esclusione della privatizzazione per le aziende del Trentino che gestiscono RSA (art. 16) e l'art. 18 che prevede l'istituzione, presso ciascuna Provincia autonoma, del registro delle aziende nel quale sono annotati i dati essenziali relativi ad ogni azienda, i regolamenti e gli atti a contenuto generale. Il registro ha valenza costitutiva e rileva quindi ai fini dell'efficacia dei suddetti atti, nonché, nel caso di nuova istituzione, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica di diritto pubblico.

Il **Capo V** contiene infine disposizioni relative al finanziamento dell'attività svolta dalle associazioni delle aziende, contributi per corsi di formazione e aggiornamento del personale delle aziende, per studi e ricerche (art. 24), e contributi per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina per quelle aziende site nelle località ladine (art. 25). E' da segnalare in particolare a tale proposito che non è più prevista la diffusione, con oneri a carico della Regione, di giornali quotidiani e periodici. Le singole IPAB-aziende, dovranno quindi già con il 2006 provvedere da sole all'attivazione o al rinnovo degli abbonamenti ai giornali a cui sono interessate.

Il **Titolo II** della legge che, come già accennato, disciplina il personale delle aziende, riprende i principi sulla privatizzazione del pubblico impiego già applicabili al personale delle IPAB ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sull'ordinamento dei comuni, e fa salva (art. 35) l'applicazione al personale delle aziende dei contratti collettivi attuali di riferimento.

Una novità rispetto a quanto contenuto nella citata L.R. n. 10/1998, riguarda il contenuto dell'art. 27 della nuova legge regionale che prevede modalità particolari di selezione del personale per l'assunzione a tempo determinato, nei limiti previsti dal regolamento regionale, e soprattutto prevede, per far fronte alle carenze di personale sanitario non medico nelle case di riposo, limitatamente alla provincia di Trento, l'accesso all'impiego anche a persone provenienti da Paesi extracomunitari.

Con particolare riferimento al **Capo II** (artt. 32 e 33), viene valorizzata anche in questo caso l'autonomia regolamentare delle aziende le quali possono stabilire, con il regolamento del personale, le posizioni alle quali possono essere collegate funzioni dirigenziali. Al fine di una maggiore funzionalità ed economicità della gestione, nelle aziende prive di posizioni dirigenziali il regolamento per il personale può prevedere che alcune delle funzioni dirigenziali siano temporaneamente attribuite a personale



dipendente e che, come già previsto attualmente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, possano essere stipulati al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'azienda. In armonia con quanto previsto dalle norme di riforma del pubblico impiego sopra citate, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda e sono responsabili dei risultati dell'attività svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Gli incarichi dirigenziali hanno una durata non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e sono revocabili nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità con le quali è revocabile l'incarico di direttore.

Il **Titolo III** della presente proposta disciplina l'ordinamento finanziario e contabile delle aziende, che sarà improntato su una contabilità di tipo economico, basato sul metodo della partita doppia. Anche in questo caso, come negli ambiti precedentemente trattati, è lasciato ampio spazio alle fonti regolamentari della Regione e delle singole aziende allo scopo di una maggiore flessibilità della disciplina in relazione ad eventuali futuri adeguamenti normativi e di una maggiore autonomia delle aziende medesime. Al fine di una migliore controllabilità e confrontabilità delle rilevazioni contabili la Regione approva dei modelli ai quali poi le singole aziende si devono uniformare (art. 40).

In armonia con i principi enunciati nel Titolo I, il **Titolo IV** prevede la massima semplificazione delle procedure contrattuali non soggette alla normativa europea, con particolare riferimento alla scelta del contraente (art. 43).

Ferma restando infatti la deregolamentazione quasi totale della materia, nonché l'applicazione della normativa provinciale per l'esecuzione di lavori e di opere e per tutto quanto non previsto nella legge, nel regolamento regionale e nel regolamento delle aziende (art. 42), si prevede che la scelta del contraente avvenga, di norma, mediante trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra almeno cinque persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle in possesso dei requisiti necessari; può avvenire addirittura mediante trattativa diretta quando l'importo contrattuale non eccede gli euro 36 mila e quando ricorrono le ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 43.

Per i contratti comportanti un'entrata, invece, l'asta pubblica rimane la forma più idonea per la scelta del contraente. Anche in questo caso però è prevista la possibilità di ricorrere alla trattativa privata quando si verifica una delle seguenti ipotesi: la gara è andata deserta o non si è comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale, o il valore del contratto non superi gli 8 mila euro.

Un'altra delle novità introdotte nell'ambito dell'attività contrattuale delle aziende consiste nella possibilità di costituire un gruppo di acquisto al quale affidare l'incarico di operare il confronto concorrenziale fra più ditte idonee a fornire i beni e i servizi che si intendono acquisire. Il gruppo di acquisto è costituito dai responsabili dei servizi di economato delle aziende interessate ed ha sostanzialmente lo scopo di "spuntare" un prezzo migliore in quanto maggiore è la quantità da comprare,



essendo interessate all'acquisto dello stesso bene o servizio più aziende invece di una sola.

Il **Titolo V** della LR n. 7/2005 disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e prevede in particolare criteri di trasformazione differenziati per il Trentino e per l'Alto Adige. Per la provincia di Trento è previsto (art. 45, comma 2, lettere g) ed h), art. 48, comma 1 e art. 49, comma 5) che le IPAB che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA) vengano trasformate, indipendentemente dalla loro dimensione, in aziende pubbliche di servizi alla persona. Per la provincia di Bolzano invece, e ciò riguarda anche le IPAB del Trentino che non gestiscono RSA, le IPAB grandi potranno, a domanda e su autorizzazione della Giunta provinciale territorialmente competente, ottenere la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, le IPAB piccole invece, dovranno essere trasformate, qualora non provvedano alla fusione, in associazioni o fondazioni di diritto privato.

I criteri ai fini dell'individuazione di quali IPAB possono essere considerate piccole e quali grandi, saranno stabiliti con regolamento regionale tenuto conto (art. 45, comma 3) della tipologia dei servizi prestati dall'IPAB, della complessità dell'attività svolta, del numero e della tipologia degli utenti, nonché delle particolarità geografiche, sociali e culturali del territorio nel quale l'Istituzione opera.

Con riferimento ai tempi dell'avvio delle procedure per il riordino, si informa che per la predisposizione dei regolamenti di esecuzione della legge sta per essere costituito un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle due Province autonome, delle associazioni delle IPAB, delle organizzazioni sindacali e dal dott. Andrea Ambrosi dell'Università degli Studi di Padova che ha seguito e collaborato sin dall'inizio alla stesura della legge stessa. Il primo regolamento di cui si occuperà il gruppo di lavoro sarà proprio quello relativo all'individuazione dei criteri ai fini della determinazione della dimensione delle aziende e alla fissazione delle disposizioni di esecuzione del Titolo V, e dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Una volta emanato il regolamento, e una volta quindi che saranno definiti i criteri per la classificazione delle IPAB ai sensi dell'articolo 45, comma 2, potrà essere avviata, da parte di ogni singola IPAB, la procedura prevista dagli articoli 46 e seguenti. A questo punto i tempi vengono praticamente stabiliti per ciascuna IPAB dalla Provincia autonoma territorialmente competente, una volta accertata l'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra. L'accertamento ad una delle categorie deve avvenire entro otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale che completa la disciplina del riordino.

Nel frattempo quindi, fino cioè all'emanazione del suddetto regolamento, del quale peraltro sarà data notizia con un ulteriore apposita circolare esplicativa, alle IPAB non compete alcun adempimento ai fini della trasformazione.

Le IPAB che si trasformeranno in persone giuridiche di diritto privato saranno soggette alla normativa statale e provinciale in materia di associazioni e fondazioni di diritto privato, uscendo quindi dalla competenza regionale, mentre le IPAB che si



trasformeranno in aziende pubbliche saranno soggette alla disciplina prevista dalla legge regionale n. 7/2005.

Si fa in ogni caso presente che, ai sensi degli articoli 48, comma 5, 49, comma 4, 50 e 51, comma 4, fino alla trasformazione o all'estinzione alle IPAB continuerà ad applicarsi la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della nuova legge regionale, ad esclusione della disciplina relativa ai compensi agli amministratori di cui si parlerà tra breve. Tali disposizioni prevedono altresì che i consigli di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della legge (19 ottobre 2005), anche se scaduti, rimangano a capo dell'IPAB fino alla sua trasformazione o alla sua eventuale estinzione. Potranno invece essere surrogati i singoli consiglieri, in base alla normativa previgente, nel caso di dimissioni, decadenza, ecc.

Con riferimento ai compensi agli amministratori delle IPAB, si fa notare che l'articolo 58 della LR n. 7/2005 dà la possibilità ai consigli di amministrazione di ogni singola IPAB di aumentare i propri compensi a decorrere dalla data di entrare in vigore della legge, previa però approvazione da parte della Giunta regionale (da effettuarsi entro sei mesi dalla suddetta data) di apposita deliberazione con la quale dovranno essere fissati i criteri per l'aumento dei compensi medesimi. Da subito invece, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, potranno essere corrisposti agli amministratori che risiedono al di fuori del comune dove ha sede l'istituzione, i rimborsi per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Nel rinviare a successive note esplicative, da emanarsi via via che verranno approvati i singoli regolamenti di esecuzione, gli ulteriori dettagli utili all'applicazione della nuova legge regionale n. 7/2005, si informa che l'ufficio regionale competente in materia è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento (dott.ssa Stefania Tomazzoni – tel. 0461/201444).

L'occasione mi è gradita per porgere i miei migliori saluti.

- dott.ssa Martha Stocker -